

Al Commissario straordinario di Governo
per il rigassificatore di Piombino

Io Sottoscritto

secondo quanto previsto dall'ordinanza commissariale n. 97/2022

FORMULO

la seguente osservazione sulle integrazioni al c.d. Progetto FSRU Piombino

1. ANALISI DEI PRESUPPOSTI

Si rileva con vivo disappunto l'assenza di riscontri a quanto esposto in questo paragrafo nelle [Osservazioni](#) trasmesse lo scorso 20 agosto 2022, classificate nella risposta di Snam col n. 59.

Il destinatario delle Osservazioni essendo **il Commissario straordinario di Governo, organo dotato di responsabilità amministrativa e politica nei confronti del territorio della Regione e delle popolazioni che lo abitano, è invitato a fornire adeguate controdeduzioni**, integrative delle controdeduzioni tecniche fornite dal Proponente. Non appare infatti ragionevole che il soggetto pubblico chiamato ad autorizzare l'opera affidata a un privato si sottragga alla fase della valutazione e dell'interlocuzione, laddove la cittadinanza invitata a 'osservare' chiede al soggetto pubblico conto della validità tecnica, della legittimità giuridica e dell'accettabilità sociale e ambientale del procedimento adottato ai fini dell'autorizzazione.

In particolare si evidenzia che, **in relazione all'esenzione per le valutazioni ambientali accordata dal DL 50/2022, nella gerarchia delle fonti appare prevalente il dettato dell'Art.117 della Carta Costituzionale**, che così recita:

“Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa”.

Appare dunque legittimo, e financo doveroso, dopo le dichiarazioni rilasciate in occasione della seduta di illustrazione del progetto presso il Consiglio Regionale il 29 giugno scorso ([minuto 30:07](#): “Non esiste nessuna indicazione che mi limiti rispetto alle cose che devo decidere! Non c'è la VIA nella legge sui commissari? Io voglio la doppia VIA!”), che **il responsabile del territorio** sul quale si progetta l'opera, ovvero sia il Presidente della Giunta Regionale, titolare in quanto Commissario della competenza esclusiva a rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, **promuova** – come già suggerito nell'Osservazione depositata il 20 agosto scorso - **un'azione normativa speciale di iniziativa della Regione per sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale il progetto**.

Attendiamo a riguardo di tutto ciò risposte specifiche e adeguatamente argomentate da parte del destinatario della presente Osservazione.

2. ANOMALIE PROCEDURALI

La scrivente Associazione attende un riscontro alla [Pec indirizzata il 3 settembre](#) scorso al dott. Eugenio Giani, nella sua doppia veste di Presidente e Commissario, laddove – a proposito del procedimento in corso, formulava “ferme rimostranze per il termine assai ravvicinato (fissato per il prossimo 15 settembre) accordato alle osservazioni dei cittadini alle voluminose integrazioni progettuali prodotte dal proponente Snam. Sono infatti del

tutto evidenti le difficoltà che una scadenza del genere determina nel cittadino che debba confrontarsi con una simile mole di materiale tecnico”.

Non si comprende, inoltre, si aggiungeva, “come mai la Regione e/o la Struttura Commissariale non abbiano provveduto, già dall’inizio del procedimento, ad allestire un punto informativo e di consulenza tecnica a disposizione dei cittadini, quanto meno nel territorio del Comune di Piombino, come si sarebbe convenuto a un procedimento all’insegna della trasparenza e dell’efficacia amministrativa”.

Infine, si rilevava, “sia la normativa ambientale sia le Direttive Seveso assegnano 60 giorni di tempo ai cittadini perché siano formulate le osservazioni al progetto. Ma codesta Struttura ne ha accordati soltanto 30, e per di più in periodo di ferie agostane. Ancora 60 giorni sarebbe stato legittimo attendersi per questo secondo blocco di osservazioni. Ma ne vengono accordati addirittura 15!”.

Non è stata accolta – né del mancato accoglimento si è fornito motivazione - l’istanza formulata nelle Osservazioni presentate dall’Associazione che venisse ripristinato, per la presentazione delle successive osservazioni e altri contributi, lo strumento della posta cartacea (la raccomandata AR), decisamente più accessibile delle Pec a gran parte della popolazione.

Parimenti, si segnala la circostanza che sono tuttora attesi riscontri anche alle altre note formali indirizzate al Presidente-Commissario destinatario della presente nelle seguenti date: [17 giugno](#), [12 luglio](#), [29 luglio](#), [16 agosto](#), [24 agosto](#) e [11 settembre](#).

Pare evidente che sottoporre alla cittadinanza un progetto di così ampio impatto nelle condizioni indicate rappresenta un serio vulnus alla democraticità del processo, alla sua trasparenza e alla stessa serietà e appropriatezza delle determinazioni da assumere.

Si sottolinea peraltro che, a dispetto della caratterizzazione di un progetto che comporta l’installazione ex novo di un impianto e di un’attività produttiva a rischio di incidente rilevante, nonostante la peculiare vulnerabilità dell’area per effetto delle attività commerciali e produttive ivi insediate, e benché quote consistenti di popolazione residente anche all’esterno dell’area (turismo locale e turismo in transito per Sardegna, Corsica, Elba e altre isole dell’Arcipelago) siano coinvolte nel contesto di rischi connessi all’installazione di progetto, **non appare essere stato attivato il procedimento previsto dal Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105, Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose**. Al riguardo, non risulta possibile considerare pertinente né adeguata la risposta prodotta dal Proponente all’Osservazione trasmessa dalla scrivente Associazione, laddove – in relazione al mancato adempimento delle previsioni di legge contenute nel citato decreto legislativo – si risponde che “l’argomento non rientra nelle competenze del Proponente. Si rimanda alle determinazioni degli organismi nazionali competenti sull’argomento ed ai contenuti del DL 50/2022”. Mentre infatti il DL 50/2022 autorizza l’applicazione dell’esenzione per le valutazioni ambientali, non rileviamo in quel dispositivo analoga autorizzazione ad esentare il progetto dall’applicazione del Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105, Attuazione della direttiva 2012/18/UE.

3. CRITICITÀ: AMBIENTE E ECONOMIA

Quanto agli **impatti sull’ambiente marino, e sull’economia che ne dipende**, delle lavorazioni necessarie alla rigassificazione del GNL secondo il progetto proposto, la scrivente Associazione segnala che **il tema del raffreddamento delle acque all’interno di una baia chiusa** non sembra essere stato adeguatamente affrontato. **E’ necessario identificare infatti un modello di circolazione e diffusione dello scarico freddo** di acqua che permetta di prevedere in quanto tempo e a che distanza vengono smaltiti i volumi d’acqua da immettere a temperatura inferiore a quella d’origine, perché possano essere calcolati gli impatti cumulativi dell’immissione di acqua via via più fredda nel piccolo bacino su cui si esercita l’azione industriale in programma.

Inoltre si segnala come nel ciclo aperto, rendendosi necessario l’utilizzo costante dell’ipoclorito di sodio ai fini del processo industriale, ancorché si possa provvedere ad abbattere in parte la concentrazione del cloro nelle acque restituite all’ambiente marino così da farle rientrare nei limiti di legge alla stregua di acque di acquedotto, **il risultato del processo, per l’ambiente marino, è un’immissione continuata di acqua sterile, ossidata, morta.**

La **sinergia negativa che deriva dalla somma dei due interventi** (raffreddamento e sterilizzazione delle acque) appare con ogni evidenza incompatibile con le esigenze di un ecosistema sano, capace di mantenere la qualità sia della sua flora e fauna selvatica, sia delle importanti produzioni legate alla pesca e all’itticoltura che del territorio costituiscono fonte primaria di reddito e di immagine.

Quand'anche poi si intendesse rinunciare, in nome di una scelta gravemente contestabile, all'adozione del procedimento ordinario di Valutazione di Impatto Ambientale, **già solo il principio di precauzione** dovrebbe ad avviso della scrivente Associazione **guidare le scelte**, evitando anche per questa strada la propagazione dell'onda di freddo e la sterilizzazione di un notevole quantitativo di acqua di mare.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che la presente osservazione e gli eventuali allegati tecnici potranno essere pubblicati sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/commissario-straordinario-rigassificatore-piombino>

Elenco Allegati:

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione;

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

L'Allegato 1 "Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione " e l'Allegato 2 "Copia del documento di riconoscimento" non saranno pubblicati.

Luogo e data: Firenze, 15.09.2022

L'Osservante